COMUNE DI STARANZANO PROVINCIA DI GORIZIA

ORDINANZA N. 31 DD. 05/05/2017

ORDINANZA DI BALNEAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTI l'art. 59 DPR 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 8 DPR 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO il DPCM 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/1977;

VISTO l'art. 4 della l.r. 13/11/2006 n. 22 recante "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativo" il quale prevede che il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativo;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Monfalcone;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 13 aprile 2007 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone con il quale si sono precisati attribuzioni e compiti dell'Autorità marittima e del Comune in materia di balneazione, anche in correlazione con la sicurezza per la navigazione dei natanti, e con il quale si è stabilito di predisporre due provvedimenti distinti, uno emanato dall'Ente locale per la disciplina delle attività connesse alla balneazione e l'altro dall'Autorità marittima, finalizzato alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

VISTA l'ulteriore riunione di coordinamento tenutasi in data 15/04/2015 presso la sede della Capitaneria di Porto, tra quest'ultima e gli Enti locali;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento, nonché alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto alle ordinanze di balneazione emesse dalle competenti Capitanerie di Porto;

VISTA l'ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2015 emanata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 14/05/2015, alla quale si fa riferimento nell'emanazione della presente, e per quanto non espressamente in quest'ultima disciplinato;

VISTA altresì la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia prot. n. 0008349/P dd. 03/05/2017, relativa all'accesso dei cani nelle spiagge libere, ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 1bis della L.R. n. 20/2012;

RITENUTO, per una maggiore facilità di conoscenza delle disposizioni impartite, di provvedere all'emanazione di un nuovo provvedimento sostitutivo di quello fino ad oggi emanato, e più volte modificato ed integrato;

ORDINA

Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare nella giurisdizione del Comune di Staranzano è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre 2017.

Art. 2 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 1. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati all'art. 5.
- 2. Ove una struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e deve issare su apposito pennone ben visibile una bandiera *di colore* rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- 3. Limitatamente ai suddetti periodi è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione; in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere visibilmente delimitato con cavo tarozzato e segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto 2.
- 4. Devono, comunque, essere assicurati nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso di cui all'art. 5.
- 5. Le strutture che, al di fuori della stagione balneare, non operino ai soli fini elioterapici devono comunque assicurare il servizio di salvataggio.
- 6. Nelle spiagge libere i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvataggio, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue): ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

Art. 3 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Circondario di Staranzano, dall'asse mediano della foce del fiume Isonzo fino al confine con il Comune di Monfalcone, sono durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 400 metri dalla battigia. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i segnali previsti per il subacqueo, con sagola non più lunga di 3 metri.
- 2. I concessionari degli stabilimenti balneari sono tenuti ad estendere la delimitazione parallela al fronte al mare degli stabilimenti stessi di ulteriori 60 metri per ciascun lato, ove praticabile.
- 3. Analogamente, i Comuni e i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Art. 4 - ACCESSO AI CANI NELLE SPIAGGE LIBERE

Ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1 bis, della L.R. n. 20/2012, si stabilisce che:

1. Ai cani accompagnati da detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla vigente normativa, anche della museruola.

Art. 5 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

- 1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari E' VIETATO:
- a. Lasciare natanti in sosta od all'ancoraggio ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- b. Tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti.
- c. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- d. Accendere fuochi sull'arenile o nelle cabine.
- e. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
- f. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza.
- g. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato), e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 6 - DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

- 1. I concessionari di strutture balneari devono:
 - a. Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio.
 - b. Durante l'orario di apertura, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, i concessionari devono organizzare e garantire con continuità il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti ogni 80 metri (frazioni escluse) di fronte mare nel Circondario Marittimo di Monfalcone, con almeno un assistente abilitato al salvataggio con brevetto in corso di validità dalla società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. Per le strutture balneari gestite dai Comuni, il cui fronte a mare è più lungo di 500 metri, l'obbligo è di un assistente ogni 120 metri (frazioni escluse) nel Circondario Marittimo di Monfalcone.
 - c. Solo in caso di condimeteo non ottimali, è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione con conseguente proporzionale riduzione del servizio di salvataggio.
 - d. In tal caso la parte di specchio acqueo non servito dall'assistente bagnante deve essere visibilmente delimitato con cavo tarozzato o con transenne a terra lungo tutto il fronte mare e segnalato con cartelli recanti la dicitura (redatta in più lingue)"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
 - e. Nel caso in cui le strutture destinate alla balneazione siano dotate di piscina, devono organizzare un servizio di assistenza e soccorso in piscina secondo la normativa specifica.
 - f. L'assistente bagnante deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta SALVATAGGIO in colore bianco, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.
 - g. L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto i., oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
 - h. Ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà a termini di legge.
 - i. Presso ogni postazione di salvataggio da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, ove necessario ed opportuno sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri devono essere permanentemente disponibili:
 - j. Un binocolo;
 - k. Un'imbarcazione (pattino, battello di salvataggio o natante da diporto con esclusiva propulsione ad idrogetto) ancorata in mare nelle immediate vicinanze dipinta in rosso ed idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta SALVATAGGIO (a lettere bianche di adeguata dimensione), dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.
 - l. Un paio di pinne;
 - m. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, *ed ogni 25 metri di fronte a mare*, devono essere posizionati salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
 - n. Qualora, a giudizio del concessionario le condizioni del mare (dovute a moto ondoso, correnti o forte vento da terra) o qualsivoglia altro motivo non legato a fattori

meteorologici, comportino situazioni di rischio per la balneazione, deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera *di colore* rosso il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante o megafono. In tal caso il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del segnale di pericolo stesso, fermo restando l'obbligo del mantenimento del servizio di salvataggio nell'orario previsto.

- o. Disporre che gli assistenti bagnanti, in caso di forte vento, provvedano a far chiudere tempestivamente gli ombrelloni, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- p. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso in corso di validità costituito da:
- q. Tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione.
- r. Una cannula di respirazione "a bocca a bocca", con mascherina o bocchettone.
- s. Un pallone "Ambu" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle autorità sanitarie.
- t. Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalle autorità sanitarie.
- 2. Il concessionario deve curare che i materiali di risulta ed i rifiuti vengano sempre raccolti, in forma differenziata, in appositi contenitori chiusi, ed asportati quotidianamente.
- 3. Ogni stabilimento balneare deve essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia.
- 4. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale deve essere destinato a pronto soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le stesse dotazioni di cui al precedente punto 1.t.
- 5. Ogni stabilimento deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 6. Qualora, su specifico provvedimento della Capitaneria di Porto, per qualsivoglia motivo (ad es. inquinamento accidentale, presenza di squali, segnalazione di ordigni), non legato a fattori meteorologici, che comporti una situazione di effettivo pericolo per la balneazione deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera *di colore* rosso il cui significato deve intendersi come divieto di balneazione e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative aree in concessione adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE VIETATA STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI". L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto, durante l'apertura dello stabilimento e per tutta la durata del divieto, con opportuna frequenza anche per altoparlante o megafono, fermo restando l'obbligo del mantenimento di vigilanza continua nell'orario previsto.
- 7. I concessionari devono inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni alla Capitaneria di Porto apponendo, nel contempo, apposito cartelli indicanti lo stato di pericolo.
- 8. I concessionari/gestori devono, altresì indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 9. I concessionari che intendano delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comune, nel rispetto dei requisiti stabiliti per ogni tipologia di attività dalla locale Autorità marittima.

Art. 7 - DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

- 1. Sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti è vietato:
 - a. occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante;
 - b. campeggiare, impiantare tende, baracche, roulottes, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso gli utenti balneari possono impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile, che non dovranno essere lasciati ivi oltre il tramonto;
 - c. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed alla vendita in forma itinerante, purché questi ultimi rispettino le seguenti dimensioni:

larghezza: metri 1 (uno)

lunghezza: metri 2 (due)

altezza: metri 2 (due) compreso l'eventuale parasole.

- d. I carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti;
- e. praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- f. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00;
- g. provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
- h. esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa od itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione di questa Amministrazione;
- i. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.
- 2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno, esclusivamente nei mesi di maggio e settembre.
- 3. Le riduzioni d'orario vanno comunicate alle competenti Capitanerie di Porto e al Comune.
- 4. I concessionari di strutture balneari- prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione mantenimento di idoneo servizio di salvataggio- devono:
 - a. aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
 - b. aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza:
 - c. esporre in luogo ben visibile agli utenti possibilmente in prossimità degli ingressi –

copia dell'ordinanza per la stagione balneare in corso emessa dalla Capitaneria di Porto competente per luogo, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle comunicate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. 104 della Legge regionale 2/2002;

d. mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua efficienza.

- 5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila.
- 6. Le zone concesse possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia- con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. In ogni caso, i titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompressa nella concessione anche al fine di balneazione ai sensi dell'art. 1, comma 251 della L. 296/2006.
- 7. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 8. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 06.00, è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc..).
- 9. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni del presente decreto e della relativa ordinanza che ne seguirà, anche quelle inserite negli atti di concessione.
- 10. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi, premettendo che con la dizione *stabilimenti balneari* si intendono compresi, oltre che gli stabilimenti veri e propri, anche i gruppi di cabine situate su zone demaniali o su zone a queste contigue, al servizio di determinate collettività: enti, circoli aziendali, collegi, associazioni, alberghi, campeggi, ecc..:
 - a. ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;
 - b. aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia, curando lo smaltimento dei rifiuti:
 - c. essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
 - d. collegare i servizi igienici alla rete fognaria;
 - e. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - f. dotare i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
 - g. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

- h. consentire l'installazione di roulottes, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.
- 11. Durante la stagione balneare, qualora stabilimenti balneari, colonie, campeggi e villaggi intendano o debbano limitare la propria attività ai soli fini elioterapici, previa motivata istanza ed autorizzazione scritta del Comune, dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché garantire, in via generale, il sevizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi e posizionare all'ingresso dello stabilimento ed in prossimità del bagnasciuga, appositi cartelli riportanti la seguente dicitura tradotta anche in lingua inglese "LO STABILIMENTO E' APERTO ESCLUSIVAMENTE PER LA ELIOTERAPIA; SI AVVERTE IL PUBBLICO, PERTANTO, CHE NON E' PREDISPOSTO ALCUN SERVIZIO DI SALVAMENTO PER LA BALNEAZIONE".

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- 2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
- 3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
- 4. Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali il rapporto, previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art. 18, devono essere presentati al Comune.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di Staranzano, pubblicato all'Albo del Comune di Staranzano e sul sito internet www.comune.staranzano.go.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di ricevimento del decreto medesimo.

Staranzano, lì 05/05/2017